



Federazione  
Motociclistica  
Italiana

[www.federmoto.it](http://www.federmoto.it)



# STATUTO

*FMI*

Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 320 del 11.07.2024 a seguito del Decreto del Commissario ad acta del 04.07.2024 per l'adeguamento normativo dello Statuto FMI ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA, conseguentemente approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con propria nota prot. n.1508 del 12.06.2024.





SOMMARIO



**TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI**


Art. 1 - COSTITUZIONE .....pag. 3  
 Art. 2 - SEDE E DURATA .....pag. 4  
 Art. 3 - SCOPO ED ATTRIBUZIONI .....pag. 4

**Titolo II - AFFILIATI E TESSERATI**

Art. 4 - AFFILIATI .....pag. 9  
 Art. 5 - MOTO CLUB D'ITALIA .....pag. 11  
 Art. 6 - TESSERATI .....pag. 11  
 Art. 7 - ATLETI MOTOCICLISTI .....pag. 13  
 Art. 8 - TECNICI SPORTIVI FEDERALI .....pag. 13  
 Art. 9 - UFFICIALI DI GARA .....pag. 14  
 Art. 10 - RAPPRESENTANTI DEI LICENZIATI E LORO DELEGATI .....pag. 15  
 Art. 11 - PRESIDENTI ONORARI E SOCI BENEMERITI .....pag. 15  
 Art. 12 - CARICHE FEDERALI ELETTIVE E DI NOMINA .....pag. 15  
 Art. 13 - ATTIVITÀ MOTOCICLISTICA .....pag. 17

**Titolo III - ORDINAMENTO**

Art. 14 - ORGANI E STRUTTURE DELLA FEDERAZIONE .....pag. 21  
 Art. 15 - ASSEMBLEA NAZIONALE: CONVOCAZIONE .....pag. 21  
 Art. 16 - ASSEMBLEA NAZIONALE: COMPOSIZIONE .....pag. 22  
 Art. 17 - ASSEMBLEA NAZIONALE: PARTECIPAZIONE .....pag. 22  
 Art. 18 - ASSEMBLEA NAZIONALE: VOTI .....pag. 24  
 Art. 19 - ASSEMBLEA NAZIONALE: ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO.....pag. 25  
 Art. 20 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI .....pag. 29  
 Art. 21 - CANDIDATURE .....pag. 30  
 Art. 22 - IL CONSIGLIO FEDERALE .....pag. 31  
 Art. 23 - IL PRESIDENTE.....pag. 34  
 Art. 24 - IL SEGRETARIO GENERALE .....pag. 35



Art. 25 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI .....pag. 36  
 Art. 26 - LA COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA .....pag. 36  
 Art. 27 - COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE .....pag. 38  
 Art. 28 - NOMINA E ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE  
 FEDERALE .....pag. 38

**Titolo IV – GIUSTIZIA**

Art. 29 - PRINCIPI DI GIUSTIZIA.....pag. 43  
 Art. 30 - ISTITUZIONE, NOMINA E ARTICOLAZIONE DEL GIUDICE SPORTIVO  
 NAZIONALE.....pag. 45  
 Art. 31 - ATTRIBUZIONI DEI GIUDICI SPORTIVI, AZIONE E PROCEDIMENTO:  
 RINVIO .....pag. 46  
 Art. 32 - ISTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA CORTE FEDERALE  
 DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO .....pag. 46  
 Art. 33. - ATTRIBUZIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO, AZIONE  
 E PROCEDIMENTO: RINVIO .....pag. 46  
 Art. 34 - ISTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DEI GIUDICI FEDERALI ...pag. 46  
 Art. 35 - ATTRIBUZIONI DEI GIUDICI FEDERALI, AZIONE  
 E PROCEDIMENTO: RINVIO .....pag. 47  
 Art. 36 - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DOPING .....pag. 48  
 Art. 37 - PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA.....pag. 48  
 Art. 38 - SISTEMA DI GIUSTIZIA E COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT.....pag. 48  
 Art. 39 - ARBITRATO FEDERALE.....pag. 49

**Titolo V – STRUTTURA TERRITORIALE**

Art. 40 - COMITATI REGIONALI .....pag. 53  
 Art. 41 - ASSEMBLEE REGIONALI .....pag. 53  
 Art. 42 - CONSIGLIO REGIONALE .....pag. 54  
 Art. 43 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE .....pag. 55  
 Art. 44 - DELEGATI REGIONALI E PROVINCIALI .....pag. 56

**TITOLO VI – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA**


Art. 45 - INCOMPATIBILITÀ .....pag. 61  
 Art. 46 - DECADENZA .....pag. 62

**TITOLO VII – PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA**

Art. 47 - PATRIMONIO E MEZZI DI FINANZIAMENTO .....pag. 67  
 Art. 48 - BILANCIO D'ESERCIZIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA .....pag. 67

**TITOLO VIII – NORME FINALI E DI RINVIO**

Art. 49 - MODIFICHE ALLO STATUTO .....pag. 73  
 Art. 50 - SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE .....pag. 73  
 Art. 48 - NORMA FINALE E DI RINVIO .....pag. 73





## Titolo 1


### COSTITUZIONE E SCOPI



## TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

## Art. 1 – COSTITUZIONE

1. Il Moto Club d'Italia, costituito il 29 aprile 1911 ed eretto in Ente Morale con Regio Decreto 28 dicembre 1931 n. 1673, assume la denominazione di Federazione Motociclistica Italiana (di seguito per brevità definita FMI). Riunisce in un unico ente associativo, a carattere apolitico, apolitico e non lucrativo, tutte le società e associazioni sportive costituite nel settore dilettantistico ai sensi della normativa vigente che praticano nel territorio nazionale il motociclismo. È ispirata al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed in conformità alle deliberazioni del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.
2. La FMI, federata al CONI, quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive associate (DSA), è riconosciuta ai fini sportivi dal CONI quale organismo autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport del motociclismo nel territorio nazionale e a rappresentarlo in campo internazionale. E' dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI. E' associazione senza fini di lucro a carattere nazionale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell' art. 18 D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altre Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate dovranno essere adottate modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza di affiliati e tesserati in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI.
3. La FMI è la sola rappresentante sul territorio nazionale della Federazione Internazionale Motociclistica (di seguito per brevità definita FIM) e della Unione Europea di Motociclismo (FIM EUROPE). La FMI riconosce le seguenti specialità motociclistiche sportive: velocità, motocross, enduro e motorally, trial, speedway, motoslitte, supermoto, quad, e-bike, e-games motociclistici, mototurismo, moto d'epoca, nonché ogni ulteriore specialità sportiva che venisse prevista dalla FIM e dalla FIM EUROPE.
4. La denominazione di "Moto Club associazione sportiva dilettantistica" o "Moto Club società sportiva dilettantistica", da sola o accompagnata da attributi e qualifiche, è riservata alle associazioni o società sportive affiliate alla FMI.



5. La denominazione "Moto Club d'Italia" o "Moto club", marchio registrato secondo quanto prescritto dalla normativa comunitaria, consente il diritto di uso e concessione esclusiva dello stesso alle sole associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alla FMI.

Art. 2 - SEDE E DURATA

La FMI ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

Art. 3 - SCOPO ED ATTRIBUZIONI

1. La FMI rappresenta e cura gli interessi generali del motociclismo italiano.
2. A tale scopo la FMI:
  - a) studia i problemi motociclistici e promuove, in relazione ad essi, la diffusione della conoscenza tecnico-motoristica;
  - b) promuove e disciplina l'attività sportiva, le relative attività di promozione ed ogni altra manifestazione motociclistica, esercitando i poteri sportivi che le derivano dal CONI e dalla FIM;
  - c) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo motociclistico, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di raduni e attività amatoriali non agonistiche;
  - d) formula proposte e collabora con le pubbliche amministrazioni per l'emanazione di provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo e la diffusione del motociclismo, per lo studio e la soluzione dei problemi relativi alla rete stradale, alla disciplina ed alla sicurezza della circolazione;
  - e) promuove ed attua forme di assistenza giuridica, tecnica, didattica assicurativa ed ogni altra forma di assistenza utile agli interessi degli utenti dei motoveicoli ed allo sviluppo delle attività motoristiche;
  - f) collabora per il perseguimento delle finalità statutarie con l'industria motociclistica e con quella costruttrice di accessori;
  - g) cura ed assiste i proprietari di motoveicoli storici, ne tutela i diritti, istituisce e conserva un apposito registro dei motoveicoli stessi, organizza manifestazioni amatoriali a loro riservate;

- h) promuove ed attua le attività di protezione civile in quanto iscritta nell'Elenco Centrale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e tutte le iniziative volte alla propaganda del valore sociale, culturale e sportivo del motociclismo ed alla diffusione dell'educazione stradale fra gli utenti, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per Tecnici ed insegnanti di scuole di ogni ordine e grado;
  - i) promuove e attua apposite iniziative editoriali per la conoscenza e la diffusione degli aspetti sociali, culturali e sportivi del motociclismo;
  - j) promuove la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati. A tal fine la FMI aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del CONI o alle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA;
  - k) attua, in via esclusivamente strumentale e mai prevalente, tutte le iniziative di natura commerciale, industriale e finanziaria ritenute utili o necessarie per il conseguimento degli scopi sociali, compatibilmente con l'assenza del fine di lucro.
3. La FMI è l'unica titolare in Italia dello sfruttamento commerciale dei diritti televisivi, radio, sponsorizzazioni, marketing, pubblicitari, di promozione e licenza e di ogni altro diritto connesso con le gare e le manifestazioni da essa organizzate o da essa autorizzate o patrocinate.



**Titolo II**

**AFFILIATI E TESSERATI**



## Titolo II - AFFILIATI E TESSERATI

## Art. 4 - AFFILIATI

1. Le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all' art. 1 comma 1 sono affiliate alla FMI a condizione che:
  - a) il proprio Statuto sia conforme alla normativa vigente e alle deliberazioni del Consiglio Nazionale di cui all'art. 6 comma 4 lett. b) dello Statuto del CONI;
  - b) abbiano come finalità precipua la pratica amatoriale, turistico-sportiva ed agonistica del motociclismo;
  - c) si impegnino ad osservare e far osservare ai propri soci e tesserati le normative della FMI, della FIM, della FIM EUROPE e del CONI e, in particolare, i Principi di trasparenza e i Principi di Giustizia Sportiva di cui alle sezioni 11 e 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal CONI e il Codice della Giustizia Sportiva;
  - d) abbiano sede nel territorio italiano;
  - e) siano in regola con i pagamenti delle quote prescritte dalle norme federali sia per l'anno per il quale si richiede l'affiliazione sia per gli anni precedenti;
  - f) presentino la documentazione prevista dalle norme federali per ottenere l'affiliazione.
2. I Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi dell'art. 6, L.78/2000, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del CONI, anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. In armonia con le citate convenzioni e d'intesa con il CONI e le rispettive amministrazioni, la FMI promuove e disciplina lo sviluppo dell'attività sportiva, nei settori di reciproco interesse, a favore del personale inquadrato nei suddetti gruppi sportivi.
3. Gli Affiliati entrano a far parte della FMI dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale. L'affiliazione ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
4. Il riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati avviene ad opera del Consiglio Federale.



I Moto Club, ai fini del loro riconoscimento, devono essere retti da Statuti e Regolamenti interni, ispirati al principio democratico e di pari opportunità; per quelli costituiti in forma associativa dovrà essere espressamente prevista l'assenza dello scopo di lucro, ai sensi dell'art. 8, D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii., nonché, per quelli costituiti in forma societaria, l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa vigente. Gli Statuti dovranno essere ispirati all'esercizio, con lealtà sportiva, dell'attività sociale ed al rispetto dei principi, delle norme e delle consuetudini sportive, al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. Dovranno inoltre essere salvaguardati i diritti dei Tesserati, aventi diritto al voto, per l'elezione dei propri rappresentanti nelle Assemblee Federali. Ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti all'atto dell'affiliazione, lo Statuto, ed ogni eventuale variazione allo stesso, dovrà essere sottoposto ad approvazione del Consiglio Federale.

5. I Moto Club sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai tesserati il presente Statuto ed i Regolamenti Federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico. Sono obbligati a mettere i propri atleti a disposizione delle rappresentative nazionali e federali.
6. Gli Affiliati hanno diritto:
  - a) di partecipare alle Assemblee a condizione che risultino iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al D.lgs. 39/2021 e abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva riconosciuta dalla FMI secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a);
  - b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai Regolamenti specifici nonché all'attività di carattere internazionale;
  - c) di organizzare manifestazioni motociclistiche secondo le norme emanate dagli Organi e dalle Commissioni Federali competenti.
7. Gli Affiliati cessano di appartenere alla FMI:
  - a) per recesso;
  - b) per mancata riaffiliazione annuale entro i termini previsti dal Consiglio Federale;
  - c) per scioglimento volontario;
  - d) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;

- e) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti statutariamente prescritti per ottenere l'affiliazione.
8. Avverso le decisioni del Consiglio Federale di diniego o di revoca dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n) dello Statuto del CONI. La Giunta Nazionale del CONI si pronuncia previa acquisizione del parere della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport.
9. Gli Affiliati uscenti per qualsiasi ragione, sono tenuti a soddisfare tutti i loro eventuali obblighi verso la Federazione. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. Non potranno, inoltre, tesserarsi con altri Moto Club sino all'adempimento dei suddetti obblighi.
10. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

#### Art. 5 – MOTO CLUB D'ITALIA

1. Il Moto Club d'Italia è un'associazione sportiva senza fine di lucro che ha sede in Roma presso la sede federale ed ha lo scopo di gestire in via promozionale ed altamente rappresentativa le attività proprie della Federazione non riconducibili ai Moto Club affiliati.
2. Il Consiglio Direttivo del Moto Club d'Italia è formato da un Presidente, due Consiglieri ed un Segretario, quest'ultimo senza diritto di voto.
3. Il Consiglio Direttivo del Moto Club d'Italia è nominato dal Consiglio Federale e rimane in carica per tutto il quadriennio, salvo revoca.
4. Il Moto Club d'Italia non può in alcun modo svolgere attività sportiva ed agonistica e non ha diritto di voto.
5. Il Tesseramento al Moto Club d'Italia non consente l'elettorato attivo e passivo in ambito sociale e federale.

#### Art. 6 – TESSERATI

1. Sono tesserati alla FMI:
  - a) i tesserati attraverso un Moto Club, secondo quanto previsto dal Regolamento Organico Federale;
  - b) i tesserati attraverso il Moto Club d'Italia, secondo quanto previsto nello Statuto del Moto Club d'Italia;

- c) gli Ufficiali di Gara;
- d) i Presidenti Onorari e Soci Benemeriti.

I soggetti indicati alla lettera c) sono regolarmente tesserati alla FMI per l'anno in corso attraverso la procedura di iscrizione effettuata in un Albo Federale, secondo quanto disposto dal Regolamento Organico e dai rispettivi Regolamenti istitutivi.

I soggetti indicati alla lettera d) sono tesserati a vita e d'ufficio alla FMI.

2. I Tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e debbono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi e le consuetudini sportive, in conformità alle norme del CONI e della FMI. Hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti, i Principi di trasparenza e i Principi di Giustizia Sportiva di cui alle sezioni 11 e 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal CONI, il Codice della Giustizia Sportiva e le decisioni assunte dalla FMI. I Tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del CONI la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni. Ogni Tesserato, per praticare attività sportiva motociclistica, deve conseguire apposita Licenza della FMI, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti Federali.
3. I Tesserati hanno diritto di:
  - a) partecipare all'attività federale;
  - b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto, alle cariche elettive federali.
4. Il tesseramento cessa:
  - a) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
  - b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione irrogata dai competenti Organi di Giustizia;
  - c) nei casi di cui al precedente articolo 4 comma 7.
5. Il tesseramento e il vincolo hanno durata annuale e sono regolati secondo la legislazione vigente, dalle apposite norme del Regolamento Organico e cessano il 31 dicembre dell'anno sportivo di riferimento.
6. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti.  
A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

7. Tutti coloro che ricoprono cariche federali elettive e di nomina, per esercitare il proprio mandato, devono essere in regola con il tesseramento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 7.
8. Ai Tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FMI e della FIM.

#### Art. 7 - ATLETI MOTOCICLISTI

1. Gli atleti motociclisti (di seguito, per brevità, definiti "Licenziati") sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
2. I Licenziati devono praticare lo sport in conformità alle norme della Federazione Motociclistica Italiana e del CONI; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della Federazione Internazionale Motociclistica, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CONI.
3. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FMI nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
4. La FMI garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete motocicliste madri in attività per tutto il periodo della maternità, fino al loro rientro all'attività agonistica.
5. Le atlete motocicliste in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

#### Art. 8 - TECNICI SPORTIVI FEDERALI

1. I Tecnici Sportivi Federali (di seguito, per brevità, definiti "Tecnici"), sono le figure preposte all'insegnamento delle tecniche e delle metodologie relative allo sport motociclistico in tutte le sue discipline e seguono gli atleti motociclisti nella loro formazione dall'avviamento allo sport fino all'alto livello.

2. I Tecnici iscritti nell'Albo dei Tecnici Sportivi Federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.
3. I Tecnici devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi della FMI, osservando altresì le norme e gli indirizzi della competente Federazione Internazionale Motociclistica, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CONI.
4. Il Regolamento dell'Albo dei Tecnici Sportivi Federali, che definisce le modalità di iscrizione, formazione, inquadramento e gestione dei Tecnici Federali, è deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal CONI.

#### Art. 9 - UFFICIALI DI GARA

1. Sono Ufficiali di Gara della Federazione Motociclistica i Commissari di Gara e i Direttori di Gara, organizzati rispettivamente nel Gruppo Commissari di Gara e nel Gruppo Direttori di Gara.
2. Gli Ufficiali di Gara non sono organi di giustizia della Federazione; nelle materie di loro competenza gli atti da loro emanati sono impugnabili dinanzi al primo grado dei competenti organi di giustizia sportiva della Federazione.
3. I Commissari di Gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la corrispondenza ai Regolamenti sportivi, esercitando i poteri e le funzioni attribuite dai Regolamenti Federali, senza vincolo alcuno di subordinazione.  
Esercitano le loro funzioni in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio. Ferma restando la competenza degli organi di giustizia della Federazione, i Commissari di Gara hanno il potere di irrogare sanzioni sportive ai titolari di Tessera FMI, Licenza Agonistica e per fatti commessi durante o in occasione di manifestazioni motociclistiche; i loro provvedimenti sono impugnabili dinanzi al primo grado dei competenti organi di giustizia sportiva della Federazione.
4. Il Gruppo Commissari di Gara è l'organismo tecnico dotato di una propria attività autonoma che recluta, forma, inquadra e gestisce i Commissari di Gara iscritti nell'Albo dei Commissari di Gara, secondo le norme stabilite dal proprio Regolamento interno, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal CONI.

5. I Direttori di Gara partecipano alle manifestazioni sportive curandone l'organizzazione e la conduzione, esercitando i poteri e le funzioni attribuite dai Regolamenti Federali, senza vincolo alcuno di subordinazione.
6. Il Gruppo dei Direttori di Gara è l'organismo tecnico che recluta, forma, inquadra e gestisce i Direttori di Gara, secondo le norme stabilite dal proprio Regolamento interno, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal CONI.
7. I Commissari di Gara ed i Direttori di Gara per lo svolgimento delle rispettive funzioni devono essere iscritti nei rispettivi Albi.

#### Art. 10 - RAPPRESENTANTI DEI LICENZIATI E LORO DELEGATI

1. Ogni Moto Club convoca al proprio interno le Assemblee dei propri Licenziati, ognuna delle quali, democraticamente ed in assoluta autonomia, esprime il proprio rappresentante per le Assemblee Nazionali. Alle Assemblee dei Moto Club partecipano con diritto di voto i Licenziati maggiorenni, titolari di Licenza sportiva rilasciata secondo le modalità previste dai Regolamenti Federali, regolarmente tesserati al Moto Club stesso e in attività.
2. Alle Assemblee Nazionali partecipa il rappresentante dei Licenziati di ogni Moto Club tesserato ed in attività.
3. I rappresentanti dei Licenziati impossibilitati a partecipare alle Assemblee Nazionali possono essere sostituiti dal rispettivo supplente, da individuarsi nel primo dei non eletti nelle Assemblee dei Moto Club.

#### Art. 11 - PRESIDENTI ONORARI E SOCI BENEMERITI

1. L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può conferire la qualifica di "Presidente Onorario" e di "Socio Benemerito" a persone che abbiano svolto attività di eccezionale rilievo nell'interesse del motociclismo.
2. La qualifica di Presidente Onorario può essere conferita soltanto a chi abbia ricoperto la carica di Presidente della FMI.

#### Art. 12 - CARICHE FEDERALI ELETTIVE E DI NOMINA

1. Tutte le cariche federali, elettive e di nomina, hanno la durata di quattro anni, secondo il ciclo olimpico.

2. Fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti espressamente previsti per i singoli organi, possono essere eletti o nominati alle cariche federali i cittadini italiani maggiorenni che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
  - b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;
  - c) essere in regola con il tesseramento con un Moto Club affiliato nell'anno in corso alla data di presentazione della candidatura.
3. Sono eleggibili come Consiglieri Federali rappresentanti dei Licenziati, i Licenziati in attività o che siano stati tesserati in tale qualifica per almeno due stagioni nelle ultime dieci, e che abbiano preso parte nello stesso periodo a competizioni titolate di livello nazionale.
4. E' eleggibile come Consigliere Federale rappresentante dei Tecnici, il Tecnico in attività o che sia stato tesserato in tale qualifica per almeno due stagioni nelle ultime dieci.
5. Oltre ai requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello statuto del CONI, il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.
6. Sono eleggibili alle cariche territoriali coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, risultino tesserati per un affiliato avente sede nel territorio di riferimento.
7. Il requisito di cui al precedente comma 2 lettera c) non è richiesto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, degli Organi di Giustizia della Federazione, della Commissione federale di garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale. Per i componenti degli altri Organi i requisiti richiesti dovranno risultare da documentazione agli atti della Segreteria Generale o da documenti originali in possesso degli interessati.

8. Sono ineleggibili e non potranno candidarsi a cariche elettive tutti coloro che:
  - a) abbiano un reddito che derivi, per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FMI e quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
  - b) abbiano subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA e non abbiano subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;
  - c) siano stati radiati anche da altro Ente riconosciuto dal CONI diverso dalla FMI.
9. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti suddetti, comporta l'immediata decadenza dalla carica.
10. Tutti i componenti degli Organi Elettivi Federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche fatto salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. 242/1999 e ss.mm. per i Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo.
11. Tutte le cariche federali elettive sono gratuite. La FMI può prevedere un'indennità in favore del Presidente Federale e di altri componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali, investiti di particolari incarichi. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio Federale.

#### Art. 13 - ATTIVITA' MOTOCICLISTICA

1. L'attività motociclistica in seno alla FMI è esclusivamente attività dilettantistica, disciplinata dalle norme contenute nello Statuto del CONI, da quelle emanate dalla FIM e dalle disposizioni del CIO e dalle leggi vigenti.



Titolo III

ORDINAMENTO



## Titolo III - ORDINAMENTO

## Art. 14 - ORGANI E STRUTTURE DELLA FEDERAZIONE

## 1. Sono Organi Centrali della FMI:

- a) l'Assemblea Nazionale
- b) il Consiglio Federale
- c) il Presidente
- d) Il Segretario Generale
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.;
- f) la Commissione federale di garanzia;
- g) l'Ufficio del Procuratore federale.

## 2. Sono Strutture Territoriali:

- a) il Comitato Regionale;
- b) il Delegato Regionale;
- c) il Delegato Provinciale.

## 3. Sono Organi di Giustizia:

- a) il Giudice sportivo nazionale;
- b) il Tribunale federale;
- c) la Corte federale di appello in funzione propria ed in funzione di Corte sportiva di appello.

## 4. La Federazione, al fine di adempiere la propria missione, si avvale altresì della Struttura Nazionale, articolata in Settori, Commissioni e Comitati, secondo quanto deliberato dal Consiglio Federale ad inizio di ciascun mandato, secondo quanto più compiutamente disciplinato dal Regolamento Organico Federale.

## Art. 15 - ASSEMBLEA NAZIONALE: CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere ordinaria elettiva, straordinaria elettiva o straordinaria non elettiva.
2. L'Assemblea Nazionale deve tenersi, in seduta ordinaria elettiva, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

3. Le Assemblee sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione a mezzo PEC ovvero avviso spedito per raccomandata a/r secondo quanto disposto dalla Segreteria Generale ai fini della garanzia del ricevimento della convocazione, almeno trenta giorni prima del giorno dell'effettuazione, trasmesso a tutti gli aventi diritto al voto.

A tal fine i rappresentanti dei Licenziati si intendono domiciliati presso l'Affiliato di appartenenza. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea, comprensivo dell'indicazione dei voti plurimi attribuiti.

In caso di Assemblea elettiva la convocazione è inviata agli aventi diritto almeno sessanta giorni prima dello svolgimento. Anche in caso di utilizzo di altri mezzi di comunicazione, la convocazione, unitamente alla tabella voti elaborata a cura della Segreteria Generale, è inviata agli aventi diritto di voto a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata a/r secondo quanto disposto dalla Segreteria Generale, nonché pubblicata sulla homepage del sito internet federale.

#### Art. 16 - ASSEMBLEA NAZIONALE: COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è composta:

- a) dai legali rappresentanti degli Affiliati aventi diritto al voto o dai loro delegati purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato;
- b) dai rappresentanti dei Licenziati eletti nelle Assemblee dei Moto Club, o dai loro supplenti, tesserati ed in attività;
- c) dai Tecnici tesserati ed in attività.

#### Art. 17 - ASSEMBLEA NAZIONALE: PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto:

- a) i legali rappresentanti degli Affiliati, iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al D.lgs. 39/2021, nonché i rappresentanti dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6, L. 78/2000, che abbiano maturato un'anzianità minima d'affiliazione di 12 mesi precedenti la data di

convocazione dell'Assemblea, a condizione che nel medesimo periodo abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva federale ufficiale riconosciuta dalla Federazione medesima, intendendosi per tale la partecipazione ad almeno un'attività a carattere agonistico, amatoriale, scolastico o promozionale svolta nell'ambito di programmi federali nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla FMI;

- b) i rappresentanti dei Licenziati tesserati ed in attività, eletti secondo quanto stabilito dall'articolo 10 comma 1;
  - c) i Tecnici, maggiorenni, regolarmente iscritti nell'Albo, tesserati e in attività.
2. Ai legali rappresentanti degli Affiliati aventi diritto di voto o loro delegati partecipanti all'Assemblea, possono essere rilasciate deleghe in numero di:
- 1, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
  - 2, fino a 400 associazioni e società votanti;
  - 3, fino a 800 associazioni e società votanti;
  - 4, fino a 1500 associazioni e società votanti;
  - 5, oltre 1500 associazioni e società votanti;

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante dell'associazione o della società sportiva delegante;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.


Nel caso in cui l'Assemblea nazionale ordinaria o straordinaria elettiva o straordinaria relativa all'approvazione delle modifiche statutarie si svolga in forma elettronica a distanza ai sensi dell'art. 19 comma 15 terzo capoverso, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle rilasciate, in caso di impedimento del legale rappresentante, ad un componente dell'organo direttivo dello stesso affiliato, esclusi Licenziati o Tecnici con diritto di voto in Assemblea.

3. I rappresentanti dei Licenziati, o i loro supplenti, ed i Tecnici non possono essere portatori di deleghe.

4. Chi esercita la rappresentanza, diretta o per delega, di una componente avente diritto alla partecipazione non può rappresentare contemporaneamente altre componenti.
5. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti della Commissione federale di garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale, i membri degli Organi di Giustizia, i Presidenti delle Commissioni Federali, i Presidenti degli organismi tecnici ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea nessun Affiliato né direttamente né per delega ed assistono senza diritto di voto.
6. E' preclusa la partecipazione in Assemblea a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.
7. E' preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da una delle seguenti sanzioni inibitorie irrogata dagli Organi di Giustizia ed in corso di esecuzione:
  - a) squalifica;
  - b) ritiro della Licenza e/o della Tessera;
  - c) inibizione a svolgere le funzioni;
  - d) sospensione a termine da qualsiasi attività;
  - e) sospensione del diritto di rappresentanza dell'affiliato;
  - f) interdizione da cariche federali;
  - g) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
  - h) radiazione;
  - i) inibizione a far parte della FMI.

#### Art. 18 - ASSEMBLEA NAZIONALE - VOTI

1. Ogni Moto Club affiliato ha diritto ad un minimo di 10 voti di cui 8 di pertinenza del Moto Club e 2 di pertinenza esclusiva del rappresentante dei Licenziati. Nel caso in cui il Moto Club non abbia tra i propri Tesserati soggetti titolari di Licenze sportive, ha diritto ad un minimo di 8 voti.
2. Ogni Tecnico Federale ha diritto ad un voto.
3. Inoltre ogni Moto Club affiliato ha diritto ai seguenti voti plurimi, di esclusiva pertinenza del Moto Club, a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti:



- a) a 4 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti un vincitore di Campionato del Mondo in una delle categorie e cilindrato previste dai Regolamenti della FIM, conquistato nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club;
  - b) a 3 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti un vincitore di Campionato Europeo in una delle categorie e cilindrato previste dai Regolamenti della FIM EUROPE, conquistato nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club;
  - c) a 2 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti, nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club, un vincitore in una delle classi e/o categorie dei Campionati Italiani;
  - d) a 1 voto supplementare se tra i suoi Tesserati vanti, nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club, un vincitore in una delle classi e/o categorie dei Campionati Regionali;
4. Il Moto Club che possa vantare più vincitori di Campionato per ciascun anno del periodo di riferimento potrà cumulare i relativi voti.
  5. Ai fini assembleari a ciascun Affiliato non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all'1% del totale dei voti assegnati agli Affiliati aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessun Affiliato potrà in ogni caso detenere un numero di voti maggiore di 40 volte il voto di base.
  6. Per le Assemblee elettive, avverso l'elenco degli aventi diritto di voto, è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

#### Art. 19 - ASSEMBLEA NAZIONALE - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea Nazionale Elettiva in seduta ordinaria:
  - a) nomina il Presidente dell'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che si compone di un vice Presidente e di tre scrutatori che non potranno essere individuati fra i soggetti eventualmente candidati alle cariche federali;

- b) nomina, su proposta del Consiglio Federale, i Presidenti Onorari ed i Soci Benemeriti;
  - c) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati;
  - d) discute gli argomenti proposti dai Moto Club ed inseriti all'ordine del giorno, attraverso le procedure previste dal Regolamento Organico;
  - e) elegge con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione; i 2 Consiglieri Federali, uno per genere, in rappresentanza dei Licenziati; il Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici; i 7 Consiglieri Federali in rappresentanza degli Affiliati di cui almeno due di genere diverso; il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Ad esclusione dell'elezione alla carica di Presidente della Federazione, per le altre cariche elettive vengono eletti i candidati con il maggior numero di voti ferma la rappresentanza di genere in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti del Consiglio Federale (senza considerare le frazioni decimali).
2. I rappresentanti dei Moto Club votano per l'elezione del Presidente della Federazione, dei 7 Consiglieri Federali di loro spettanza e del Presidente del Collegio dei Revisori.
  3. I rappresentanti dei Licenziati votano per l'elezione del Presidente della Federazione, dei 2 Consiglieri Federali di loro spettanza e del Presidente del Collegio dei Revisori.
  4. I Tecnici votano per l'elezione del Presidente della Federazione, del Consigliere Federale di loro spettanza e del Presidente del Collegio dei Revisori.
  5. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. Sarà considerato voto nullo l'espressione di preferenze per un numero superiore ai Consiglieri da eleggere per ciascuna categoria.
  6. Nella votazione per la carica di Presidente della Federazione risulta eletto, anche in caso di ballottaggio, il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in Assemblea, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. Se nessun candidato riporta un numero di voti sufficiente, la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e in tale votazione risulta eletto quello che riporta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti validamente

espressi dai presenti accreditati in Assemblea. In caso di ulteriore parità l'Assemblea viene sciolta e rimane in prorogatio, con competenza limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione il Presidente ed il Consiglio Federale uscente, che dovrà provvedere a indire una nuova Assemblea nei 60 giorni successivi e con le modalità previste all'art. 15 del presente Statuto.

7. L'Assemblea Nazionale deve essere indetta in seduta straordinaria ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio Federale lo richieda o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto di voto che rappresentino almeno un terzo dei voti, o della metà più uno dei Licenziati o dei Tecnici aventi diritto al voto. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio Federale ogni elettore - legale rappresentante di Affiliato, Licenziato o Tecnico - vota esclusivamente per i propri rappresentanti.
8. L'Assemblea Nazionale in seduta Straordinaria:
  - a) nomina il Presidente dell'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che si compone di un vice Presidente e di tre scrutatori che non potranno essere individuati fra i soggetti eventualmente candidati alle cariche federali;
  - b) elegge, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione, i Consiglieri Federali in rappresentanza dei Licenziati, il Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici, i Consiglieri Federali in rappresentanza degli Affiliati, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - c) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Federale da sottoporre al CONI per l'approvazione, di cui al successivo art. 49;
  - d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
  - e) delibera sullo scioglimento della Federazione, di cui al successivo art. 50;
  - f) delibera sul Bilancio di esercizio della Federazione nel caso in cui lo stesso sia stato oggetto di rilievi implicanti parere non favorevole all'approvazione da parte dei Revisori o in caso di diniego di approvazione da parte della Giunta Nazionale. In questo caso partecipano all'Assemblea con diritto di voto esclusivamente i rappresentanti dei Moto Club, purché in possesso dei requisiti necessari per partecipare alla suddetta Assemblea.

9. L'Assemblea Nazionale straordinaria, con le modalità e le procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva.
10. L'Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli Affiliati aventi diritto al voto.
11. L'Assemblea Nazionale elettiva, sia ordinaria sia straordinaria, si intende regolarmente costituita in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, con la presenza, anche per delega, di almeno il 35% degli Affiliati aventi diritto al voto, fatto salvo quanto previsto in caso di candidatura del Presidente successiva al terzo mandato consecutivo.
12. L'Assemblea Nazionale straordinaria non elettiva si intende regolarmente costituita in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, con la presenza, anche per delega, di almeno il 20% degli Affiliati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto dall'art. 50 in caso di scioglimento.
13. Il Presidente federale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 16, comma 2, d.lgs. 242/1999 e ss.mm.. In tale ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli Affiliati aventi diritto al voto.
14. I quorum assembleari costitutivi dovranno calcolarsi esclusivamente sul numero degli Affiliati presenti direttamente o per delega e non sul numero totale dei voti esprimibili (non inserendo nel computo i rappresentanti dei Licenziati e dei Tecnici).
15. L'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza di voti. Nelle Assemblee Nazionali elettive il voto è esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, può essere adottato un sistema di voto in forma elettronica a distanza. In tali casi la FMI aderisce alle modalità e regole uniformi emanate dalla Giunta Nazionale del CONI.

16. Nelle Assemblee Nazionali elettive, il Presidente dell'Assemblea è indicato dal Consiglio federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.
17. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale o da persona da lui nominata.
18. La verifica dei poteri è effettuata dalla Commissione di cui al successivo articolo, coadiuvata dalla Segreteria Generale della FMI.

#### Art. 20 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. Il Consiglio Federale nomina i membri della Commissione Verifica dei Poteri, scelti al di fuori del proprio ambito, tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.
2. La Commissione è composta dal Presidente, da almeno due membri effettivi e due supplenti.
3. In caso di dimissioni od impedimento dei componenti designati, che non permettano di raggiungere il numero minimo su indicato, il Consiglio Federale provvede in qualsiasi momento alle sostituzioni.
4. La Commissione Verifica Poteri ha il compito di:
  - a) accertare e verificare la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature valide per la procedura di voto;
  - b) verificare l'idoneità e la qualifica dei rappresentanti ammessi al voto in Assemblea e dei loro eventuali delegati;
  - c) verificare la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun affiliato con quelli risultanti dagli atti ufficiali della FMI;
  - d) decidere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia avente ad oggetto la legittimità delle deleghe e la sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto.
5. Si osserva la stessa procedura in tutte le Assemblee delle strutture territoriali, nelle quali il soggetto che procede alla indizione dell'Assemblea provvederà alla nomina della Commissione. Per le Assemblee elettive Nazionali, il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato d'intesa con il CONI.

## Art. 21 - CANDIDATURE

1. Possono essere eletti alle cariche federali, soltanto coloro che, essendo in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 12, abbiano accettato la candidatura, mediante dichiarazione scritta fatta pervenire almeno trentacinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea e che siano stati candidati da almeno:
  - a) 100 affiliati aventi diritto al voto all'Assemblea Nazionale, per la carica di Presidente Federale;
  - b) 15 affiliati aventi diritto al voto all'Assemblea Nazionale, per la carica di Consigliere Federale, in quota riservata agli Affiliati;
  - c) 15 rappresentanti dei Licenziati, per la carica di Consigliere Federale, in quota riservata ai Licenziati, per i quali dovrà essere garantita la candidatura di un uomo e di una donna.
  - d) 5 rappresentanti dei Tecnici, per la carica di Consigliere Federale, in quota riservata ai Tecnici.
2. Il numero di sottoscrizioni dei soggetti di cui al comma precedente non può comunque superare complessivamente, le seguenti percentuali del numero totale delle associazioni e società aventi potere votativo:

per la candidatura alla carica di Presidente Federale

- 1 fino a 200 associazioni e società aventi diritto al voto: 12%;
- 2 da 201 a 2000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 200 affiliati si applica quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge il 11% calcolato sul numero restante;
- 3 da 2001 a 4000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 2000 affiliati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si aggiunge il 9% sul numero restante;
- 4 da 4001 a 6000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 4000 affiliati si applica quanto previsto al punto 3 a cui si aggiunge il 7% sul numero restante;
- 5 da 6001 e oltre associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 6000 affiliati si applica quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5% sul numero restante.

Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se  $> 0,5$  oppure 0 se  $\leq 0,5$ ).

Le suddette percentuali dovranno essere calcolate in relazione a tutti i soggetti, rappresentanti degli affiliati, Licenziati e Tecnici aventi diritto a voto in assemblea.

Per le candidature alla carica di Consigliere Federale, il numero massimo di sottoscrizioni richiesto viene calcolato sulla base di un decimo degli aventi diritto al voto della propria categoria di appartenenza. Dovrà essere altresì prevista una equa ripartizione delle candidature fra le categorie degli aventi diritto a voto che garantisca la presenza di licenziati e tecnici in misura non inferiore al 30%, rispettivamente del 20% e del 10% del totale delle sottoscrizioni stesse. Le presentazioni di cui sopra potranno essere sottoscritte da qualsiasi Licenziato o Tecnico avente diritto al voto anche al di fuori dei soggetti delegati o rappresentanti in Assemblea.

3. Le suddette candidature, corredate dalle sottoscrizioni di cui ai commi precedenti, dovranno essere depositate presso la Segreteria Generale almeno quaranta giorni prima della data stabilita per l'Assemblea. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale nella stessa Assemblea.
4. I candidati alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dovranno depositare la propria candidatura presso la Segreteria Generale almeno quaranta giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.
5. Le candidature dovranno essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
6. In merito alla correttezza della tabella voti, delle candidature e sugli eventuali reclami è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

## Art. 22 - IL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
2. E' composto dal Presidente, che lo presiede, e da 10 membri, di cui 7 in rappresentanza degli Affiliati, 2 in rappresentanza dei Licenziati ed 1 in rappresentanza dei Tecnici.
3. Il Consiglio Federale opera in base alle direttive impartite dall'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificamente alla competenza dell'Assemblea medesima, del Presidente e del Segretario Generale.

4. Alle riunioni del Consiglio Federale possono partecipare senza diritto di voto, in veste consultiva e su invito del Presidente: il Presidente del Gruppo Commissari di Gara, il Presidente del Gruppo Direttori di Gara, i Presidenti Onorari ed i Soci Benemeriti e, in condizioni di reciprocità, un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia (ACI), uno dell'Associazione Nazionale fra Costruttori di Motocicli ed Affini (A.N.C.M.A.), oltre a tecnici ed esperti degli argomenti sui quali il Consiglio Federale è chiamato a deliberare.
5. Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente, o quando sia richiesto dalla metà più uno dei suoi componenti, con un preavviso di sette giorni inviato attraverso un qualsiasi strumento di comunicazione, anche telematico, che consenta di verificarne l'avvenuta ricezione. Per la validità delle adunanze occorre la presenza della metà più uno dei componenti. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Federale si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
6. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto. Il voto non è delegabile. Il Consiglio Federale decide a maggioranza di voti; in caso di parità è determinante il voto di chi presiede.
7. Il Consiglio Federale in via esclusiva:
  - a) realizza i fini istituzionali, provvede all'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea Nazionale, definisce i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della Federazione e vigila sulla osservanza dello Statuto e delle norme federali;
  - b) indice l'Assemblea Nazionale e ne determina l'ordine del giorno;
  - c) delibera ed approva il Bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno ed il Bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura di esercizio sociale e li trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - d) elegge fra i suoi membri due Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
  - e) nomina, nella sua prima riunione, i componenti della Commissione federale di garanzia, dell'Ufficio del Procuratore federale e degli Organi di Giustizia, secondo quanto previsto ai successivi artt. 26, 27, 30, 32 e 34;
  - f) emana il Regolamento Organico Federale, il Regolamento di Giustizia, e ne cura le eventuali modifiche, che diventeranno esecutive solo dopo l'approvazione da parte del CONI;
  - g) emana il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
  - h) delibera in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati;
  - i) delibera sui tesseramenti, sulla tutela sanitaria ed assicurativa dei Licenziati, sulla prevenzione e repressione del doping;
  - j) su proposta del Presidente Federale, sentite le indicazioni dei Moto Club delle Regioni interessate, nomina i Delegati Regionali e ne dispone, in caso di accertato mancato funzionamento e/o di gravi disfunzioni, la revoca della nomina;
  - k) nomina i Delegati Provinciali e dispone, in caso di accertato mancato funzionamento e/o di gravi disfunzioni, la revoca della nomina;
  - l) delibera lo scioglimento dei Comitati Regionali in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di costatata impossibilità di funzionamento interviene con controlli sostitutivi sino all'eventuale nomina di un Commissario straordinario il quale, nei 60 giorni successivi, provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione delle Strutture Territoriali;
  - m) ratifica gli eventuali provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente della Federazione sulle materie di propria competenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi, ad eccezione delle delibere assunte dal Presidente Federale in materia di sua esplicita competenza o in esecuzione di deleghe a questi assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale fermo il principio della non delegabilità delle funzioni esclusive dei suddetti organi;
  - n) delibera in merito ad ogni altro argomento non espressamente previsto nel presente Statuto e comunque non di esclusiva competenza di altro Organo Federale;
  - o) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento e fissa le tasse federali e le quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento;
  - p) emana i Regolamenti Tecnici e Sportivi Federali e ne cura le eventuali modifiche;

- q) delibera in merito alla costituzione di Settori, Commissioni e Comitati, determinandone il funzionamento, le attribuzioni e il numero dei componenti sulla base di quanto disposto dal Regolamento Organico Federale;
- r) nomina i Commissari di Gara, i Direttori di Gara, i Tecnici, gli Istruttori di Guida Sicura e tutti gli appartenenti di qualifiche che prevedano l'iscrizione ad un Albo federale;
- s) esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Regionali;
- t) fissa i criteri per il conferimento di incarichi ad esperti e consulenti ai fini del corretto svolgimento dell'attività federale, determinandone il compenso e la durata massimi;
- u) approva le modalità di svolgimento dell'attività agonistica federale;
- v) stabilisce i criteri per l'inquadramento del personale federale.
- w) provvede all'emanazione del Codice Etico e di appositi Regolamenti Federali che non potranno contenere norme in contrasto con i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal CONI, il Codice della Giustizia Sportiva, la vigente legislazione, le direttive del CONI e le disposizioni ed i principi del presente Statuto, fornendo interpretazione autentica dello Statuto e delle altre norme e Regolamenti federali.

#### Art. 23 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale, adottando i necessari provvedimenti. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha altresì la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
2. Il Presidente inoltre:
  - a) ha la rappresentanza legale della Federazione;
  - b) vigila e controlla tutti gli Organi ed uffici, esclusi quelli di giustizia e contabili;

- c) convoca l'Assemblea Nazionale, salvo i casi statutariamente previsti;
- d) convoca e presiede, salvo i casi statutariamente previsti, il Consiglio Federale;
- e) esegue gli specifici mandati affidatigli dall'Assemblea o dal Consiglio Federale;
- f) adotta in caso di estrema urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale anche su materie non delegabili, sottoponendoli a questo per la ratifica nella prima riunione utile successiva, ad eccezione delle materie di sua esplicita competenza e delle deleghe a questi assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale;
- g) adotta, sentito il parere del Consiglio Federale, provvedimenti di grazia a favore dei Tesserati e Licenziati, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 37;
- h) assume ad interim, in attesa che il Consiglio Federale nomini un nuovo Presidente, la presidenza di Settori, Commissioni e Comitati costituiti ai sensi del precedente art. 22, comma 7, lettera q);
  - i) provvede alla nomina di procuratori ad litem;
  - j) sottopone al Consiglio federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale, nonché attribuisce ad uno o più soggetti la funzione di segretario per ciascuno degli Organi di Giustizia e per il Procuratore federale.
3. In caso di assenza e di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario, nella persona del Vice Presidente più anziano nella carica di Consigliere Federale o in caso di parità, dal Vice Presidente più anziano di età.
4. In caso di impedimento definitivo, il Vice Presidente vicario convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

#### Art. 24 – IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale, nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale, provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile.
2. Il Segretario Generale esercita le funzioni conferitegli dalla sua qualifica di dirigente e coordina e dirige la Segreteria Generale ed il personale in servizio presso la Federazione, adottando i necessari provvedimenti.

3. Il Segretario Generale prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Federali, amministrativi e tecnici, eletti e nominati dalla FMI.

#### Art. 25 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport e comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.
2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
3. Il Presidente ed i componenti del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, o all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
4. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea. In caso di parità di voti assume la carica di Presidente del Collegio il candidato più anziano nella carica di Revisore dei Conti federale; in caso di ulteriore parità il candidato, fra questi, più anziano di età.
5. I membri effettivi del Collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le Assemblee e riunioni degli organi federali della FMI.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione contabile della Federazione.
7. La carica del Revisore dei Conti è incompatibile con altra carica nell'ambito della Federazione e con qualsiasi carica sociale.
8. Per le ipotesi di sostituzione e decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del Codice civile relative al Collegio dei Sindaci.
9. Per quanto non contenuto nel presente articolo si farà riferimento alle norme del Codice civile.

#### Art. 26 - LA COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e dell'Ufficio del Procuratore federale.

Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
  - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei ad essere nominati Giudici sportivi, componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
  - b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei ad essere nominati Procuratore, Procuratore Aggiunto e Sostituto Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali ed a quelle del Codice di Giustizia;
  - c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
  - d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

## Art. 27 - COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale, un Procuratore Aggiunto e di uno o più Sostituti Procuratori.
3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio federale sulla base delle esigenze riscontrate, su proposta del Procuratore federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. Il Procuratore federale, il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
6. I Sostituti Procuratori ed il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore federale; il Procuratore Aggiunto lo sostituisce in caso d'impedimento.
7. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

## Art. 28 - NOMINA E ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale, Procuratore Aggiunto e Sostituto Procuratore coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
  - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
  - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;

- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
  - d) notai;
  - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli Albi dei relativi Consigli dell'Ordine;
  - f) Alti Ufficiali delle Forze dell'Ordine, anche a riposo.
2. Il Procuratore federale, il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti Procuratori svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
3. Le attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.



Titolo IV  
GIUSTIZIA



## Titolo IV - GIUSTIZIA

## Art. 29 - PRINCIPI DI GIUSTIZIA

1. La Giustizia Federale è amministrata in base ai Principi di Giustizia Sportiva di cui alla sezione 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal CONI, al Codice della Giustizia Sportiva nonché al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto e delle leggi dello Stato e sottoposto all'approvazione del CONI.
2. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di lealtà e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso ed alla commercializzazione di sostanze e metodi vietati, alla violenza fisica o verbale ed alla corruzione, sono garantite con la istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
3. E' garantito il diritto di difesa, il diritto alla impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, la possibilità di ricasazione e l'obbligo di astensione del Giudice, nonché la possibilità di revisione del giudizio nei casi tassativamente previsti dal Regolamento di Giustizia, in conformità con il Codice della Giustizia Sportiva. Nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia sono altresì attuati i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. Costituisce principio fondamentale della Giustizia Federale quello del doppio grado di giurisdizione, endo o eso-federale.
4. Il condannato può chiedere la riabilitazione decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta e lo stesso abbia dato prova costante ed effettiva, in detto periodo, di buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna. E' competente a decidere sull'istanza di riabilitazione la Corte federale di appello, secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia.



5. Gli Organi di Giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
6. I componenti degli Organi di Giustizia e dell' Ufficio del Procuratore federale non debbono avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, all'atto di accettazione dell'incarico sottoscrivono apposita dichiarazione, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.
7. La giustizia sportiva deve essere rapida. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. Le decisioni devono essere sempre, seppur succintamente, motivate e le udienze sono pubbliche. E' consentita, su richiesta della Procura, l'emanazione da parte del Giudice di primo grado di provvedimenti cautelari.
8. In merito alle attribuzioni ed ai procedimenti in materia di doping si rimanda a quanto previsto dalle Norme Sportive Antidoping deliberate dalla Giunta Nazionale del CONI e dalle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA.
9. I componenti degli Organi di Giustizia sono soggetti soltanto alla legge e all'ordinamento sportivo.
10. I componenti degli Organi di Giustizia devono essere terzi e imparziali e svolgere le loro funzioni in piena autonomia e indipendenza.
11. I componenti degli Organi di Giustizia sono scelti anche tra soggetti non tesserati alla FMI.
12. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FMI.
13. La FMI provvede a tutti gli adempimenti connessi alla tenuta dei Registri di cui al Codice della Giustizia Sportiva ed al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura, secondo le modalità ivi previste.

Con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, trasmette altresì al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di giustizia sportiva per l'inserimento nel Casellario delle condanne sportive di cui all'art. 8 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento della Procura generale dello sport.

14. L'accesso alle informazioni riguardanti la giustizia federale è garantito mediante la creazione di una pagina internet, denominata "Giustizia federale", all'uopo predisposta all'interno del sito internet della Federazione, avente collegamento diretto dalla home page del medesimo.
15. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.
16. Nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia, ad eccezione di quelli presso la Corte federale di Appello in funzione propria, le Parti possono stare in giudizio personalmente.

#### Art.30 - ISTITUZIONE, NOMINA E ARTICOLAZIONE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

1. Presso la Federazione è istituito il Giudice sportivo nazionale che si compone di un componente effettivo e di un componente supplente.
2. Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
  - a. professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
  - b. magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
  - c. avvocati dello Stato, anche a riposo;
  - d. notai;
  - e. avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione.

5. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e territoriale.

Art. 31 - ATTRIBUZIONI DEI GIUDICI SPORTIVI, AZIONE E PROCEDIMENTO: RINVIO

1. Le attribuzioni del Giudice sportivo nazionale nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 32 - ISTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO

1. Presso la Federazione è istituita la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
2. I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.
3. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello si compone di sei componenti, di cui uno, individuato dal Consiglio federale, svolge le funzioni di Presidente.
4. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti; il collegio è di volta in volta individuato dal Presidente. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art. 33 - ATTRIBUZIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO, AZIONE E PROCEDIMENTO: RINVIO

1. Le attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 34 - ISTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DEI GIUDICI FEDERALI

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.

2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
  - a. professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
  - b. magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
  - c. avvocati dello Stato, anche a riposo;
  - d. notai;
  - e. avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
5. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
6. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono ciascuno di cinque componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di Presidente.
7. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti; il collegio è di volta in volta individuato dal Presidente. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art. 35 - ATTRIBUZIONI DEI GIUDICI FEDERALI, AZIONE E PROCEDIMENTO: RINVIO

1. Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

## Art. 36 – PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DOPING

1. In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping e le disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA.

## Art. 37 – PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

1. La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto e presuppone una decisione irrevocabile di condanna. Condonata in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente. Competente alla concessione della grazia è il Presidente Federale, sentito il Consiglio Federale. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione il provvedimento della grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.
2. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione o, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie. Nel concorso di più sanzioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa. Competente alla concessione dell'amnistia è il Consiglio Federale.
3. L'indulto è un provvedimento generale, non presuppone una condanna irrevocabile. Condonata, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in una più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento non disponga diversamente. Competente alla concessione dell'indulto è il Consiglio Federale.
4. Le materie di cui ai precedenti commi sono compiutamente disciplinate nel Regolamento di Giustizia.
5. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

## Art. 38 – SISTEMA DI GIUSTIZIA E COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati, compresi coloro che al fine di evitare l'applicazione di sanzioni, non abbiano rinnovato l'affiliazione e/o il tesseramento.
2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 Euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni.

Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura generale dello sport.

3. Ai sensi dell'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, e con le modalità ivi previste, il Collegio di Garanzia dello sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del medesimo Codice della Giustizia Sportiva.

## Art. 39 – ARBITRATO FEDERALE

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia della Federazione, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.
3. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento di giustizia federale, gli arbitri, in quanto così espressamente convenuto ed accettato, possono giudicare quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.



## Titolo V

### STRUTTURA TERRITORIALE




## TITOLO V - STRUTTURA TERRITORIALE

## Art. 40 - COMITATI REGIONALI

1. Nelle Regioni in cui hanno sede almeno dieci Moto Club titolari del diritto di voto, è costituito un Comitato Regionale.
2. Il Comitato Regionale è articolato in:
  - a) Assemblea Regionale;
  - b) Consiglio Regionale;
  - c) Presidente Regionale.
3. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono istituite strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle previste nelle altre Regioni.

## Art. 41 - ASSEMBLEE REGIONALI

1. Le Assemblee Regionali sono costituite dai Presidenti dei Moto Club affiliati aventi diritto di voto, con sede nel territorio della Regione.
2. L'Assemblea Regionale Elettiva in seduta ordinaria:
  - a) nomina il Presidente dell'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che si compone di un Segretario e di due scrutatori che non potranno essere individuati fra i soggetti eventualmente candidati alle cariche federali;
  - b) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Regionale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati;
  - c) discute gli argomenti proposti dai Moto Club ed inseriti all'ordine del giorno, attraverso le procedure previste dal Regolamento Organico;
  - d) elegge con votazioni separate il Presidente del Comitato Regionale ed i 4 Consiglieri Regionali. Ad esclusione dell'elezione alla carica di Presidente, per le altre cariche elettive vengono eletti i candidati con il maggior numero di voti.
3. I componenti eletti restano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili nelle rispettive cariche. In caso di candidatura del Presidente del Comitato Regionale successiva al terzo mandato consecutivo si applica quanto previsto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. 242/1999 e s.m.i. e dall'art. 19 per il Presidente Federale.



4. Il controllo di legittimità dell'elezione dei membri del Consiglio Regionale è effettuato dal Consiglio Federale.
5. L'Assemblea Regionale ordinaria elettiva è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale comunque entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi. Ogni delegato, oltre la delega in rappresentanza del proprio Moto Club, potrà essere portatore di:
  - 1 delega - oltre le 50 associazioni e società votanti;
  - 2 deleghe - oltre le 100 associazioni e società votanti;
  - 3 deleghe - oltre le 300 associazioni e società votanti;
  - 4 deleghe - oltre le 500 associazioni e società votanti;
  - 5 deleghe - oltre le 600 associazioni e società votanti;
 I Presidenti ed i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non potranno rappresentare Moto Club, né direttamente né per delega.
6. L'Assemblea Regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero Consiglio o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma del presente articolo.
7. L'Assemblea Regionale deve essere indetta in seduta straordinaria ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio Regionale lo richieda o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto di voto e che rappresentino almeno un terzo dei voti nell'ambito territoriale.
8. In ordine al quorum costitutivo e deliberativo per l'elezione del Presidente Regionale si applicano le norme previste per il Presidente Federale.
9. Per il funzionamento dell'Assemblea Regionale, per il quorum di validità e per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Organico, si applicano le disposizioni che regolano l'Assemblea Nazionale.

#### Art. 42 - IL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri, eletti dall'Assemblea Regionale.
2. Il Consiglio Regionale elegge nel proprio seno un Vice Presidente ed un Segretario.

3. Il Consiglio Regionale, che deve essere convocato dal Presidente del Comitato Regionale almeno 3 volte l'anno:
  - a) rappresenta ai fini sportivi-istituzionali, ad ogni effetto, la Federazione nell'ambito territoriale di competenza;
  - b) persegue, nell'ambito regionale, gli scopi ed esplica le attribuzioni di cui all'art. 3 del presente Statuto a norma del Regolamento Organico, secondo le disposizioni e gli indirizzi del Consiglio Federale e sotto la vigilanza di questo;
  - c) trasmette al Consiglio Federale le deliberazioni dell'Assemblea Regionale e ne cura l'esecuzione;
  - d) vigila, nell'ambito regionale, sull'osservanza di tutti i Regolamenti Federali;
  - e) esercita tutte le altre attribuzioni che possono essergli affidate dal Consiglio Federale;
  - f) convoca almeno una volta all'anno una riunione con i Presidenti dei Moto Club affiliati.
4. Per la convocazione del Consiglio Regionale, per la validità delle deliberazioni e delle riunioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

#### Art. 43 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

1. Il Presidente del Comitato Regionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili. E' responsabile del funzionamento del Consiglio Regionale, unitamente agli altri componenti, nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale, al quale trasmette tutte le delibere assunte.
2. Nella ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico, per il Presidente della FMI.
3. Ai fini della gestione delle risorse finanziarie attribuite dal Consiglio Federale al Comitato Regionale, il Presidente del Comitato Regionale può essere nominato dal Consiglio Federale quale Funzionario Delegato alle spese. In questa veste è responsabile dell'utilizzo dei fondi assegnati alla struttura territoriale sul conto destinato alle spese e li gestisce nel rispetto delle normative vigenti, del Regolamento di Amministrazione, in piena armonia con le direttive e le indicazioni emanate dal Consiglio Federale ed in applicazione delle scelte operate dal Consiglio Regionale.

## Art. 44 - DELEGATI REGIONALI E PROVINCIALI

1. Nelle Regioni nelle quali non sia possibile istituire il Comitato Regionale, le relative attribuzioni sono svolte da un Delegato Regionale nominato dal Consiglio Federale, secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 7 lett. j). La durata dell'incarico è quadriennale, salvo revoca da parte del Consiglio Federale e non può superare la scadenza del quadriennio olimpico.
2. Per ogni Provincia e quale rappresentante ai fini sportivi e istituzionali, il Consiglio Federale, può nominare, su proposta del Presidente o Delegato Regionale, un Delegato Provinciale con compiti di promozione, sviluppo e coordinamento delle attività dei Moto Club aventi sede nella Provincia, secondo quanto stabilito dai Regolamenti Federali. La durata dell'incarico è quadriennale, salvo revoca da parte del Consiglio Federale e non può superare la scadenza del quadriennio olimpico.
3. La nomina dei Delegati Provinciali è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 comma 2 del presente Statuto.





## Titolo VI


# INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA



## TITOLO VI- INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

## Art. 45 - INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale, e territoriale della FMI.
2. Le cariche di Presidente Federale, di Consigliere Federale, di Presidente e di componente il Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia, sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale elettiva e sociale. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del Codice della Giustizia Sportiva, la carica di componente di organi di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organi di giustizia federale.
3. Le cariche di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
4. Le cariche di Presidente di Comitato Regionale e di Consigliere Regionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica Federale elettiva e sociale.
5. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
6. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente Federale. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta successivamente.



## Art. 46 - DECADENZA

1. Nel caso di dimissioni del Presidente Federale, lo stesso Presidente ed il Consiglio Federale decadono immediatamente. Il Consiglio Federale resterà in prorogatio con competenza limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente, o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente fino all'Assemblea elettiva straordinaria, che dovrà essere obbligatoriamente celebrata entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.
2. Nel caso di impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Federale decade e le funzioni di presidenza verranno espletate dal Vice Presidente vicario, il quale dovrà provvedere a convocare l'Assemblea Straordinaria che dovrà essere obbligatoriamente celebrata entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.
3. In ipotesi di impedimento anche del Vice Presidente designato, l'altro Vice Presidente provvederà a convocare l'Assemblea e al medesimo viene affidata nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
4. Nel caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, si avrà la decadenza immediata dello stesso Consiglio Federale e del Presidente. Quest'ultimo rimane temporaneamente in carica per gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria che dovrà essere convocata e avere svolgimento nei termini previsti dal primo comma del presente articolo.
5. I componenti del Consiglio Federale dimissionari o comunque impossibilitati ad espletare l'incarico vengono progressivamente sostituiti da coloro che nell'ultima Assemblea hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti, ferma la rappresentanza di genere in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti del Consiglio Federale (senza considerare le frazioni decimali). In caso di impossibilità a procedere alla sostituzione di cui sopra, il Consiglio Federale procederà a ricoprire i posti vacanti con nuove elezioni, da tenersi nella prima Assemblea utile.
6. Nell'eventualità che tale vacanza comprometta la funzionalità dell'Organo, il Consiglio Federale procederà a ricoprire i posti vacanti con nuove elezioni, con una Assemblea straordinaria che dovrà essere obbligatoriamente celebrata entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.
7. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza dei soggetti dallo stesso nominati che, peraltro, rimangono in carica e continuano ad espletare le loro funzioni in regime di prorogatio sino alla riconferma o sostituzione. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25 comma 2 e dall'art. 32 comma 4 del presente Statuto.
8. In ogni caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di vacanza dalla carica stessa, di componenti degli Organi Federali collegiali elettivi, si applicheranno le norme previste per il Consiglio Federale. Tutti gli Organi elettivi, in qualsiasi momento eletti, decadono al termine del quadriennio olimpico.
9. Decadono dalla carica i membri del Consiglio Federale che non partecipino a tre riunioni consecutive, salvo si tratti di assenza dipendente da giusta causa.
10. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi, di cui al presente articolo, sono irrevocabili.
11. Nel caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente o per la scadenza dell'eventuale gestione commissariale, qualora l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.



**Titolo VII**

**PATRIMONIO E  
GESTIONE AMMINISTRATIVA**



TITOLO VII- PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 47 - PATRIMONIO E MEZZI DI FINANZIAMENTO

1. Il patrimonio della FMI è costituito da:
  - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
  - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziaria e disponibilità liquide;
  - c) patrimonio netto;
  - d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Alle spese occorrenti per il funzionamento e l'attività sportiva la FMI provvede con le entrate derivanti da:
  - a) eventuali contributi del CONI e di altri Enti, pubblici o privati;
  - b) quote di affiliazione e tesseramento;
  - c) proventi delle manifestazioni sportive;
  - d) gestione dei servizi e dalla cessione di beni in favore dei Moto Club;
  - e) donazioni a qualunque titolo erogate da privati, enti o società ed accettate con delibera dal Consiglio Federale;
  - f) proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tasse, multe e penalità eventualmente inflitte ai Tesserati o agli Affiliati;
  - g) proventi di ogni altra attività strumentale, anche commerciale, purché finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 48 - BILANCIO D'ESERCIZIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico - patrimoniali.
2. L'esercizio economico e finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

3. Il bilancio d'esercizio della FMI è unico e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed il conto economico.
4. La gestione delle attività amministrative si svolge in base al preventivo economico annuale approvato dal Consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno. Questo è trasmesso al CONI nel termine prefissato, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale, in conformità alle disposizioni emanate dal CONI stesso.
5. Entro il 30 aprile di ciascun anno successivo alla data di chiusura, il bilancio d'esercizio, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale, è deliberato, come previsto nel precedente art. 22 comma 7 lettera c), dal Consiglio Federale nei termini e con le modalità stabilite dal CONI ed è trasmesso allo stesso per l'approvazione della Giunta Nazionale.  
In caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale, deve essere convocata l'Assemblea Nazionale, con le modalità indicate all'art. 15 del presente Statuto.
6. La gestione delle attività amministrative è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Federale, nel rispetto di quanto stabilito dal CONI.
7. Il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio (schemi e relazioni illustrative) devono essere pubblicati dalla Federazione entro 15 giorni dall'approvazione del CONI, sul proprio sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio preventivo dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
8. Ove la FMI costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale con le stesse modalità previste al comma precedente e trasmesso al CONI in allegato al bilancio della Federazione anche ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale.
9. E' obbligatoria la revisione del bilancio federale e dei bilanci delle società direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.



## Titolo VIII

### NORME FINALI E DI RINVIO



TITOLO VIII- NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 49 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno un terzo degli aventi diritto a voto che rappresentino la metà del totale dei voti assembleari.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. Il Consiglio Federale può anche indire su propria iniziativa l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre alla Assemblea stessa.
4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto al voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
5. Per l'approvazione delle proposte di modifiche allo Statuto l'Assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Affiliati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno il 20% degli Affiliati aventi diritto al voto e, ai fini deliberativi, sono necessari almeno due terzi dei voti di cui dispongono i partecipanti all'Assemblea Nazionale Straordinaria.
6. Le modifiche statutarie, deliberate dalla Assemblea Nazionale, sono sottoposte all'approvazione dei competenti organi di legge.

Art. 50 - SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

1. Si applicano le disposizioni in materia contenute nel codice civile.

Art. 51 - NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle norme del codice civile applicabili in materia ed agli ordinamenti sportivi nazionali ed internazionali.